



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLA PERSONE FISICHE

**ADOTTATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N.RO 5 DEL 5 MARZO 2007**

**MODIFICATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 28/06/2013**

**MODIFICATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 12/05/2015**

**MODIFICATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 29/01/2021**

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche conformemente ai principi di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n.360, e successive modificazioni ed integrazioni , che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. In particolare con il presente Regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita al Comune dall'art.52 del D.Lgs.15.12.1997 n.446.

Articolo 2 Aliquota di compartecipazione

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al presente regolamento viene fissata nelle seguenti misure (*):

SCAGLIONE DI REDDITO	% APPLICATA
da 0 a 15.000 €	0,73%
da 15.000,01 a 28.000 €	0,76%
da 28.000,01 a 55.000 €	0,78%
da 55.000,01 a 75.000 €	0,79%
oltre 75.000 €	0,80%

(*) Aliquota modificata con deliberazione di C.C. n. 21 del 12/05/2015

Fino a tale data le aliquote erano state fissate:

- nella misura del 0,80% con delibera di C.C. n. 24 del 28/06/2013 (validità anni 2013 – 2014)
- nella misura del 0,30% con delibera di C.C. n. 5 del 5/03/2007 (validità anni 2007 – 2012)

ART.2 bis (*) () Soglia di esenzione**

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 2 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 14.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 14.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

(*) Articolo inserito con deliberazione di C.C. n.24 del 28/06/2013

(**) Articolo modificato con delibera di C.C. n. 6 del 29/01/2021

Fino al 31/12/2020 la soglia esenzione era stata fissata in € 12.000,00

Articolo 3 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.